



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 luglio 2018

composta dai Magistrati:

| | |
|------------------------|----------------------|
| Diana CALACIURA TRAINA | Presidente |
| Giampiero PIZZICONI | Consigliere |
| Amedeo BIANCHI | Consigliere relatore |
| Francesca DIMITA | Primo Referendario |

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);



VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *“...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”*;

ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gallio (VI);

VISTA la nota prot. n. 5846 del 14 giugno 2018, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell’esame del questionario;

VISTA la nota di risposta dell’Ente del 15 giugno 2018, acquisita al protocollo Cdc n. 6111 del 09 luglio 2018;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 40/2018 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO E DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”* (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida



predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (“*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.*”), ne definisce l'ambito (“*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*”).

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.



La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

In altri termini, qualora le irregolarità ravvisate dalla Sezione Regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, l'attività di controllo sui bilanci da parte della Corte suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili di minor gravità o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 e al Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Gallio (VI), la Sezione deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate:

Fondo rischi per contenzioso

Nel corso dell'istruttoria è emersa la mancata costituzione del fondo rischi contenziosi, e l'Ente, a tal riguardo, ha dichiarato che: "*Non sono stati fatti accantonamenti per contenziosi in quanto da apposita ricognizione fatta con tutti gli uffici dell'Ente a quella data non erano presenti cause pendenti*".

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione conserva delle perplessità al riguardo ed evidenzia l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo seppur esclusivamente e scopo cautelativo.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" che al punto 9.2 stabilisce che "*il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività*



potenziali (fondi spese e rischi)”.

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del “*fondo contenziosi*”, curare particolarmente l’indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al “*fondo rischi*” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

La necessità di preservare gli equilibri di bilancio - in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie - richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell’armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 della Costituzione. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Proprio per questo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente “*Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266*”, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: “*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza*”.

Gestione dei residui

In relazione alla gestione dei residui, come accertato in istruttoria, si è riscontrata la presenza di residui vetusti e la violazione dei parametri di deficitarietà n. 2 e n. 4 del D.M. 18 febbraio 2013, registrandosi un’incidenza dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III pari a ca. il 50% alle



entrate dei medesimi titoli (*soglia del 42%*) e una incidenza di residui passivi del Titolo I pari al 50% rispetto agli impegni di spesa di cui al Titolo I (*soglia del 40%*).

In merito ai rilievi formulati, l'Ente ha precisato che: *“Il Comune di Gallio in quanto turistico e quindi con molte seconde case dall'anno 2013 provvede ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale. Per l'anno 2015 la somma dovuta a titolo di Fondo di solidarietà Comunale è stata pari ad E. 1.547.667,05 la cui regolarizzazione contabile (giro contabile interno con pagamento e incasso) è avvenuta nel 2016 sulla gestione dei residui a dati definitivi comunicati dal Ministero dell'Interno. Per tale motivo sono stati superati i parametri deficitari 2 e 4 e i residui sia attivi (Titolo 1° per E. 2.084.944,96) che passivi (Titolo 1° per E. 2.014.513,57) di competenza sono elevati. Per quanto riguarda i residui attivi vetusti di parte investimenti si comunica che alla data odierna sono stati tutti incassati e riguardavano contributi dalla Regione per investimenti che a fronte di rendicontazioni già eseguite non erano ancora pagate per la mancanza di disponibilità di cassa a valere sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio Regionale”*.

La Sezione, in relazione al superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 2, pur prendendo atto delle motivazioni fornite, osserva come l'alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio. Raccomanda, al riguardo, una verifica costante degli equilibri di bilancio e un attento monitoraggio della gestione dei residui in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia dei predetti equilibri.

In relazione, altresì, alla presenza in bilancio di residui passivi correnti, risalenti nel tempo e in parte di dubbia esigibilità, e con riferimento allo sfioramento del parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 4, la Sezione osserva che una corretta rappresentazione della gestione esige la puntuale osservanza delle regole ed elle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali.

Con specifico riferimento ai residui, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (vedasi anche art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma che seppur abrogata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio risulta recepito nel citato decreto; art. 190 del Tuel).

Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.



Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art 187 e 228, comma 4 del Tuel), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

La Sezione, pertanto, non può evitare di richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Dalle verifiche compiute è emerso che nel corso del 2015 l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per € 3.289,41, derivanti da sentenze esecutive. Si tratta di un solo debito, riconosciuto con deliberazione consiliare n. 11 del 29 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge, e regolarmente trasmessa alla Procura di questa Corte, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Preliminarmente, è bene ricordare che il fenomeno dei debiti fuori bilancio può creare possibili rischi per gli equilibri del bilancio dell'ente. Infatti, tra i parametri obiettivi dei Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, il parametro n. 8, calcolato ai sensi del decreto ministeriale del 18 febbraio 2013, considera la consistenza debitoria, seppur generale. Il Collegio ricorda, innanzitutto, che il debito fuori bilancio è un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che attengono alla fase della spesa degli enti locali. L'istituto, attualmente, disciplinato dall'art. 194 del TUEL, ha carattere eccezionale e prevede, tra l'altro, che tale adempimento vada processato, prioritariamente, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dell'accertamento degli equilibri generali di bilancio (art. 193, comma 2, del TUEL), oltre che quando se ne verifica la necessità o, comunque, nelle eventuali occasioni periodiche previste dal Regolamento di contabilità di ciascun ente. L'elencazione prevista dalla norma contempla una serie di ipotesi, tassative in quanto derogatorie rispetto all'ordinario procedimento di spesa, in cui è possibile procedere al riconoscimento, e tra queste rientrano anche le sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lett. a del TUEL).

Rappresentando, quindi, un'eccezione ai principi contabili generali i quali prevedono l'obbligatorietà del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria che va sempre attestata, ed al fine di riportare le ipotesi previste dall'art. 194 nell'ambito dei principi contabili generali è, dunque, richiesta, in tale circostanza, la deliberazione consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa ed i debiti in questione vengono ricondotti a sistema mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio. Ulteriore funzione svolta dalla deliberazione consiliare è l'accertamento



delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali individuazioni delle responsabilità, qualora vi fossero e ciò risultasse possibile. Questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione contenuta all'art. 23, comma 5, della legge n. 289/02 che dispone l'invio alla Procura regionale della Corte dei conti delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, adempimento che, nel caso in specie risulta osservato dall'Ente

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Gallio (VI), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- raccomanda all'Amministrazione Comunale di monitorare l'eventuale insorgere di contenziosi al fine di valutare attentamente la necessità/opportunità di disporre un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali, ai sensi della lett. h), punto 5.2, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011;
- accerta il superamento dei parametri di deficitarietà n. 2 e n. 4 del D.M. 18 febbraio 2013 e raccomanda un costante monitoraggio della gestione dei residui;
- rileva la presenza di un debito fuori bilancio, riconosciuto, per l'importo di € 3.289,41 in conseguenza di sentenza esecutiva.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.


Copia della presente pronuncia sarà trasmessa a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Gallio (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2018.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi


IL PRESIDENTE

Diana Calaciura Traina


Depositata in Segreteria il **22 MAG. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Letizia Rossini